

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2020, n. 944

PORPugliaFESR-FSE2014-2020–Asse IX–Azioni 9.1-9.4. Reddito di Dignità per il contrasto della povertà e l'inclusione sociale attiva. Studio per la determinazione di costi unitari standard per l'erogazione delle indennità economiche di attivazione del Reddito di Dignità. Approvazione atto aggiuntivo allo schema di accordo tra la Regione Puglia e gli Ambiti Sociali territoriali.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dai Funzionari istruttori, come confermata dal Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alla povertà e dal Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti riferisce quanto segue.

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;
- la l.r. n. 55 del 30/12/2019 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità 2020);
- la l.r. n. 56 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
- la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
- la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 che ha individuato l'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, nella persona del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, ora, a seguito del DPGR n. 316 del 17 maggio 2016, Sezione Programmazione unitaria;
- la Deliberazione n. 582 del 26.04.2016 e ss.mm.ii. con cui la Giunta Regionale ha preso atto del Documento "Metodologia e criteri di selezioni delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di Azione del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell'attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali è stato individuato quale Responsabile, tra l'altro, delle Azioni 9.1 e 9.4;
- la Delibera di Giunta regionale n. 970 del 13 giugno 2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28/07/2017, con la quale è stato approvato l'atto di organizzazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017, con cui è stato adottato l'"Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020";
- la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017, con cui la Giunta Regionale ha designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020 istituita a norma dell'art. 123 (3) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- l'Atto n. 39 del 21 giugno 2017 e ss.mm.ii., con cui il Dirigente della Sezione Programmazione unitaria, in qualità di Autorità di Gestione, ha adottato il documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 redatto ai sensi degli artt.72,73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Deliberazione n. 2020 del 15.11.2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell'ultima Decisione di esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018 della Commissione;

- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
- i Regolamenti delegati e di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

Premesso che:

- con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva", la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale attiva;
- l'intervento del Reddito di Dignità si caratterizza per una specifica strategicità in quanto sostiene l'interesse pubblico ad accrescere l'efficacia degli interventi per il contrasto alla povertà estrema, adottati a livello nazionale, anche in coerenza con quanto disposto dal Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge con la L. 26/2019, con cui è stato introdotto il Reddito di Cittadinanza, dal Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 che ha approvato il Piano Nazionale per il contrasto alla povertà, nonché con la Del. G.R. n. 1565/2018 che ha approvato il Piano Regionale per il Contrasto alle Povertà ad integrazione del Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 (Del. G.R. n. 2324/2018);
- il Reddito di Dignità pugliese è stato finanziato, a partire dal 2016, con risorse afferenti al POR Puglia 2014- 2020 Azione 9.1-9.4, al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) ed ai fondi ordinari di bilancio autonomo resi disponibili annualmente dalla Regione Puglia;
- con Deliberazione n. 430 del 30 marzo 2020, la Giunta Regionale ha disposto la prosecuzione della misura di inclusione sociale attiva denominata Reddito di Dignità – ReD 3.0 (edizione II) per l'anno 2020 e successivi a valere delle risorse ancora disponibili nel POR Puglia 2014-2020 azioni 9.1 e 9.4, demandando al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali la realizzazione di un percorso di condivisione con gli Ambiti territoriali sociali con l'obiettivo di addivenire alla sottoscrizione di un Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90;
- con Deliberazione n. 688 del 12 maggio 2020, la Giunta Regionale, prendendo atto del percorso di concertazione avviato con nota del Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali prot. N. 2471 del 23 aprile 2020 e tenutosi nelle giornate del 28, 29 e 30 aprile 2020, ha disposto di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Puglia e gli Ambiti territoriali sociali ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, il relativo criterio di riparto delle risorse finanziarie individuate a copertura dell'intervento e la loro finalizzazione, demandando al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali la sottoscrizione dello stesso Accordo per conto della Regione Puglia;

- con proprio Atto n. 403 del 27/05/2020, il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali ha provveduto, su mandato della Giunta Regionale giusta Deliberazione n. 688/2020, ad assegnare e ripartire agli Ambiti territoriali sociali le risorse di cui alla Del. G. R. 430/2020.

Premesso altresì che:

- con la DGR n.524/2020 *"Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze socioeconomiche della diffusione della pandemia da Covid-19. Atto di programmazione"*, sono state individuate le linee strategiche da perseguire per la riprogrammazione finalizzata a contrastare le conseguenze della crisi connessa alla diffusione della pandemia da Covid-19, suddividendole in interventi a sostegno del sistema economico-produttivo (linea A) ed interventi di integrazione al reddito per le fasce più deboli e disagiate in condizione di difficoltà dal punto di vista economico e sociale (linea B);
- con la DGR n. 782/2020 di modifica ed integrazione della DGR n. 524/2020 è stato confermato tra gli interventi che fanno capo alla suddetta linea B (interventi di integrazione al reddito per le fasce più deboli e disagiate in condizione di difficoltà dal punto di vista economico e sociale) il potenziamento del Reddito di dignità alle persone ed alle famiglie non in possesso dei requisiti per il reddito di cittadinanza con una dotazione di 36,9 Meuro, come già definito dalla DGR n. 430/2020

Considerato che:

- il POR Puglia 2014-2020 ha espressamente previsto tra le modalità di riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari l'adozione delle opzioni di semplificazione previste nell'art. 67 e nell'art. 68 Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii nell'ambito di sovvenzioni ed assistenza rimborsabile. Affinché le spese ammissibili possano essere riconosciute ai beneficiari sulla base di una delle opzioni di semplificazione dei costi prevista dalle disposizioni comunitarie, l'AdG deve primariamente porre in essere una metodologia accurata di determinazione di tali parametri da esporre in un documento che contenga i requisiti richiesti all'art.67 e all'art. 68 del Reg. (UE) 1303/2013. A tal fine, in considerazione delle finalità statutarie che la legge istitutiva attribuisce all'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS), con nota prot. n. 8059 del 9 giugno 2020 del Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali è stato dato mandato ad ARESS di avviare uno studio per la determinazione del costo standard per l'erogazione delle indennità economiche di attivazione del Reddito di Dignità;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. AOO/146/0012734 del 16/06/2020, l'ARESS ha trasmesso lo studio per la determinazione del costo standard per l'erogazione delle indennità economiche di attivazione del Reddito di Dignità che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo (Allegato 1), il quale definisce una unità di costo standard mensile pari a € 500/mese. In detto studio si stabilisce altresì che, ai fini del riconoscimento del costo standard, l'output prestabilito ed osservabile coincida con l'ora di impegno che il cittadino destinatario finale (e il suo nucleo familiare) svolge all'interno del programma definito nel Patto di inclusione sociale attiva e che tale parametro debba rientrare nel minimo mensile di 62 ore/mese, essere computato per prestazioni e attività previste nella normativa regionale vigente e da eventuali atti regolatori (anche successivi) della Sezione regionale competente ed essere tracciato mediante registri di attività che siano sottoscritti dal cittadino destinatario finale e da almeno un referente del caso alle dipendenze (dirette e/o indirette) dell'Ente Pubblico titolare della presa in carico;
- l'interlocazione sinergica tra la Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali e l'Autorità di gestione del POR Puglia 2014-2020 ha evidenziato la necessità di perfezionare lo schema di Accordo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 688 del 12 maggio 2020 mediante la sottoscrizione di un Atto aggiuntivo all'Accordo, il cui schema è allegato alla presente Deliberazione (Allegato 2) per costituirne parte integrante e sostanziale.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della

riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di approvare quanto espressamente riportato in premessa che si intende qui di seguito integralmente riportato;
2. di approvare lo studio per la determinazione del costo standard per l'erogazione delle indennità economiche di attivazione del Reddito di Dignità di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di approvare lo schema di Atto aggiuntivo all'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni (Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), ai sensi dell'art.15 della L. 241/90, demandando al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali la sottoscrizione dello stesso Atto per conto della Regione Puglia, e autorizzandolo ad apportare modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessari in fasi di sottoscrizione;
4. di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali;
5. di confermare la dotazione finanziaria della misura pari a 36,9 milioni di euro come stabilito dalla DGR n. 430/2020 così come confermato dalla DGR n. 782/2020;
6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Il Funzionario istruttore
(Emanuele Attilio Pepe)

Il Funzionario istruttore
(Valentina Donati)

Il Dirigente del Servizio Inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà
(Alessandro Cappuccio)

Il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
(Vito Bavaro)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. **NON RAVVISA** osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
(Vito Montanaro)

Sottoscrizione del soggetto politico proponente

L'Assessore al Welfare
(Salvatore Ruggeri)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Assessore al Welfare;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare quanto espressamente riportato in premessa che si intende qui di seguito integralmente riportato;
2. di approvare lo studio per la determinazione del costo standard per l'erogazione delle indennità economiche di attivazione del Reddito di Dignità di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di approvare lo schema di Atto aggiuntivo all'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni (Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), ai sensi dell'art.15 della L. 241/90, demandando al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali la sottoscrizione dello stesso Atto per conto della Regione Puglia, e autorizzandolo ad apportare modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessari in fasi di sottoscrizione.
4. di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali;
5. di confermare la dotazione finanziaria della misura pari a 36,9 milioni di euro come stabilito dalla DGR n. 430/2020 così come confermato dalla DGR n. 782/2020;

6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI**

ALLEGATO 1

ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente allegato si compone di n. 11 pagine inclusa la presente copertina

**Il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva
e innovazione delle reti sociali
Ing. Vito Bavaro**



BAVARO VITO
REGIONE
PUGLIA/000000000
Dirigente
17.06.2020
11:11:29 UTC

Codice CIFRA: PRI/DEL/2020/00024



Proposta per la determinazione del costo standard per l'erogazione dell'indennità economiche di attivazione del Reddito di Dignità

Ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera a) del
regolamento UE n. 1303/2013 ss.mm.ii.

Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e
Qualità - CRSS

Sommario

PREMESSA	3
OBIETTIVO	3
ANALISI DI CONTESTO E METODOLOGIA PER LA SEMPLIFICAZIONE PER EROGAZIONE DEL REDDITO DI DIGNITA' REGIONALE	3
Analisi di contesto	4
Le regole di ingaggio della Misura e la coerenza con il POR Puglia 2014-2020.....	5
Individuazione di una unità di costo standard (art. 67, c. 5, lett. a) Regolamento (UE) 1303/2013).....	6
Identificazione degli out-put connessi alla politica attiva del Reddito di Dignità	8
RIFERIMENTI NORMATIVI	10

PREMESSA

Il POR Puglia 2014-2020 ha espressamente previsto tra le modalità di riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari l'adozione delle opzioni di semplificazione previste dagli artt. 67 e 68 Reg. 1303/2013 e ss.mm.ii. nell'ambito di sovvenzioni ed assistenza rimborsabile.

In linea con quanto indicato nella nota EGESIF_14_0017 "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi" della DG Occupazione e Affari Sociali e inclusione della Commissione europea, la scelta dell'opzione semplificata si giustifica quale applicazione del principio di proporzionalità volto ad alleggerire il carico amministrativo che grava sulle piccole operazioni e a facilitare un maggiore accesso ai fondi da parte di soggetti "di piccole dimensioni" e/o che con minore frequenza hanno accesso ai fondi SIE (ad esempio enti pubblici e privati/terzo settore con competenza in ambito socio-assistenziale). Il ricorso ad opzioni di costo semplificate - in linea anche con le riforme attuate negli anni scorsi nell'ambito delle politiche di istruzione, formazione e lavoro - è del resto coerente con il quadro strategico e i principi sottesi al modello pugliese di welfare: rispetto della dignità della persona; orientamento alla presa in carico della persona nel suo complesso; sussidiarietà orizzontale.

Con riferimento al Reddito di Dignità della Regione Puglia (L.R. n. 3/2016 e ss.mm.ii. - R.R. 8/2016 e ss.mm.ii. - DGR n. 688/2020), il ricorso a un'opzione semplificata di costo ex art. 67. par. 1, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 è quindi giustificato anche dalla volontà di rispondere ai bisogni delle persone favorendo percorsi di corresponsabilità dei destinatari dei benefici e delle loro famiglie, attraverso la sperimentazione di dispositivi diretti a promuovere il finanziamento della domanda e non solo dell'offerta.

OBIETTIVO

Il presente documento ha l'obiettivo di declinare una metodologia che consenta di semplificare la funzione del costo ex art. 67. par. 1, lett. c), del Reg. (UE) e, quindi, rendere più esaustivo e, al contempo, plausibile il concetto di spese ammissibili da riconoscere ai beneficiari nell'ambito di sovvenzioni ed assistenza rimborsabile nella nostra Regione.

A tal fine è necessario, attraverso l'AdG, implementare una metodologia accurata per la determinazione dei parametri di riduzione del costo da esplicitare in un documento che recepisca i requisiti richiesti dal Reg. (UE) 1303/2013. Al fine di rendere indipendente la valutazione di tale metodologia è stato, pertanto, dato mandato, su proposta della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali della Regione Puglia, ad A.Re.S.S., Agenzia Strategica per la Salute e il Sociale, di avviare una validazione tecnica della proposta contenuta in questo documento al fine di determinare il "costo standard" di ambito regionale per l'erogazione delle indennità di attivazione previste nell'ambito del Reddito di Dignità della Regione Puglia.

ANALISI DI CONTESTO E METODOLOGIA PER LA SEMPLIFICAZIONE PER EROGAZIONE DEL REDDITO DI DIGNITA' REGIONALE

Di seguito si presenta l'individuazione della metodologia di determinazione del "costo standard" necessario per la semplificazione del costo ex art. 67. par. 1, lett. c), del Reg. (UE).

Analisi di contesto

La Legge Regionale n. 3 del 2016, art. 4, ha istituito il Reddito di Dignità. Al comma 1 dell'art.4, in particolare si legge che: *"Il Reddito di dignità (Red) è una misura di integrazione del reddito, considerata come strumento di contrasto alla povertà assoluta e un programma di inserimento sociale e lavorativo in cui l'indennità economica è accompagnata da un patto di inclusione sociale attiva che il nucleo familiare beneficiario, attraverso un suo componente, stipula con i servizi sociali locali, il cui rispetto è condizione per la fruizione del beneficio"*. Dall'analisi del testo è evidente l'importanza di due elementi centrali, integrati e succedanei nella misura in oggetto:

- 1) l'erogazione di una indennità economica di attivazione per il cittadino e, contestualmente
- 2) la sottoscrizione di un Patto per l'inclusione che attivi per il cittadino preso in carico un vero e proprio programma di inserimento ed inclusione sociale.

Rispetto al Patto di inclusione va richiamato senz'altro quanto previsto al comma 2 del già citato articolo 4 della Legge Regionale istitutiva del ReD: *"Il Patto è differenziato a seconda delle caratteristiche individuali e finalizzato alla presa in carico complessiva del nucleo familiare"*.

La norma evidenzia con chiarezza la natura del Patto che deve essere differenziato, cioè strutturato sulle reali esigenze di inclusione dei cittadini presi in carico e quindi anche flessibile e modulare. Si richiama poi, aspetto non secondario, la finalità complessiva del patto stesso che è quella della presa in carico complessiva del nucleo familiare nella sua interezza. Si tratta in sostanza di una **presa in carico globale del sistema di welfare locale dei nuclei familiari** ammessi a beneficio attraverso un processo preventivo di valutazione multidimensionale del bisogno (*assessment*). Tale aspetto deve far guardare ad un obiettivo complessivo della misura e dell'azione progettuale da intraprendere che vada ben oltre il sostegno al reddito puro e semplice e consenta l'attivazione di tutte quelle risorse, interne ed esterne al nucleo preso in carico, capaci di generare un complessivo processo di *empowerment*, crescita ed inclusione sociale che ha ovviamente anche effetti indiretti di coesione e tenuta del tessuto sociale dell'intera comunità di riferimento. Di fronte a tale obiettivo è evidente la necessità di concentrare l'attenzione sulla qualità del percorso di presa in carico e di inclusione sociale da attivare, investendo su azioni mirate di qualificazione e tutoraggio personalizzato durante tutta la durata del percorso stesso.

In particolare, si è stabilito **di rinnovare nel nuovo Avviso:**

- A. una procedura di selezione dei destinatari finali (cittadini) di tipo non competitivo con criteri di accesso multidimensionali;
- B. la condivisione a livello regionale di strumenti e procedure di implementazione dei percorsi di attivazione che possa favorire il *benchmarking* delle buone prassi sperimentate dai 45 Ambiti territoriali pugliesi, a partire dal Catalogo delle Manifestazioni di interesse dei soggetti ospitanti già disponibile dal 2016 e che dovranno essere aggiornati, al fine di garantire la massima presa in carico, secondo il concetto di efficienza ed economicità a cui la pubblica amministrazione nel caso di strumenti del welfare deve tendere.

Pertanto, in questo contesto, si è inteso agire contemplando, oltre ai servizi e alle prestazioni a carattere socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo che ogni Ambito territoriale eroga all'interno della cornice del proprio Piano sociale di zona e alle opportunità di formazione anche professionale attive sul territorio regionale, tre distinte forme di "attivazione" specificatamente dedicate al tema dell'*empowerment* occupazionale:

- 1) percorsi di tirocinio professionalizzanti finalizzati all'inclusione sociale, come previsti dalla L.R.

- n. 23/2013, a seguito della modifica introdotta con L.R. n. 14/2015;
- 2) progetti di sussidiarietà da compiere in soggetti ospitanti non eleggibili al tirocinio di cui al punto precedente (tipicamente soggetti del privato sociale e del volontariato non aventi carattere di impresa);
 - 3) lavori di comunità, declinati come lavoro di cura di persone fragili e/o non autosufficienti oppure come attività di cittadinanza attiva e di utilità sociale.

In definitiva, dunque, l'azione qui sintetizzata si propone di proseguire l'esperienza del Reddito di Dignità pugliese rendendolo ancor più efficace ed efficiente, quindi rispondente ai bisogni territoriali con riferimento al mutato contesto normativo degli enti regionali e locali ed alle nuove e diversificate esigenze di protezione e tutela per i cittadini pugliesi, con particolare riferimento all'emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo a seguito della pandemia del virus Covid-19.

Le regole di ingaggio della Misura e la coerenza con il POR Puglia 2014-2020

Mediante la sottoscrizione di un Accordo tra Pubbliche Amministrazioni (ex art. 15 della L. 241/90 e s.m.i.), la Regione Puglia e gli Ambiti territoriali hanno condiviso anche le regole di ingaggio reciproche, in riferimento alle rispettive assegnazioni di competenze e funzioni amministrative della Misura oggetto della presente analisi.

Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, all'Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, e a rischio di marginalità sociale. Alla priorità di investimento i) dell'Asse IX "inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità (FSE - art. 3 punto i) Reg. CE n. 1304/2013)" è collegato l'obiettivo specifico 9.a *"Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà favorendo la costruzione di un contesto sociale ed economico capace di accogliere e farsi carico di situazioni di estrema fragilità sociale e di svantaggio rispetto al mercato del lavoro con un approccio integrato e attivo"*. Obiettivo generale è quello di *"integrare strumenti e azioni diverse sui medesimi target di destinatari, attivare le risorse individuali al fine di un maggiore pronostico di occupabilità rispetto al contesto locale"*. All'obiettivo specifico 9.a è collegata l'azione 9.1, che prevede *"Azioni sperimentali contro la povertà"*. La stessa priorità di intervento prevede all'obiettivo specifico 9.b *"Favorire l'incremento dell'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro promuovendo la costruzione di un contesto sociale ed economico capace di accogliere e farsi carico di situazioni di estrema fragilità sociale e di svantaggio rispetto al mercato del lavoro con un approccio integrato e attivo"*, cui si riconduce l'azione 9.4, all'interno della quale sono previste, accanto ad azioni specifiche per i disabili, *"Interventi per altri soggetti svantaggiati"*.

Pertanto, nel rispetto delle regole d'utilizzo del Fondo Sociale Europeo (con riferimento ai criteri di selezione, azioni finanziabili e tipologia di destinatari ammissibili), costituenti limite invalicabile per la definizione di azioni e strumenti attuativi e degli obiettivi stabiliti al citato Obiettivo Tematico IX, il ReD si configura quale strumento, al tempo stesso, di contrasto alla povertà e d'inclusione sociale attiva delle persone caratterizzate da condizioni di estrema fragilità economico-sociale.

Individuazione di una unità di costo standard (art. 67, c. 5, lett. a) Regolamento (UE) 1303/2013)

Sin dalla sua emanazione, in ossequio ai principi generali della Pubblica Amministrazione di evitare duplicazioni di interventi, ottimizzando l'utilizzo di risorse pubbliche, e, in ambito di gestione di Fondi UE, di perseguire il cosiddetto "divieto di doppio finanziamento", il Reddito di Dignità, in breve RdD, pugliese ha sempre assunto una veste complementare alla misura nazionale di sostegno al reddito, modificando, nel tempo, alcune originarie proprie peculiarità in funzione delle innovazioni normative introdotte nella legislazione nazionale, prima con il Sostegno all'Inclusione Attiva (Decreto interministeriale del 26 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016), poi con il Reddito d'Inclusione (Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017), ed ora con il Reddito di Cittadinanza (Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019), fino ad assumere oggi delle caratteristiche autonome e distintive.

La presente proposta trova la sua ispirazione sul concetto di tutela sociale ed inclusione, così come contemplato in ogni intervento messo in campo dagli Uffici preposti in questi ultimi anni, ed è stata organizzata per ampliare la platea possibile di destinatari finali, introducendo purtuttavia alcuni tratti distintivi e peculiari che nel tempo sono stati mutuati e recepiti anche dalla normativa di riferimento di carattere nazionale, in virtù di una sinergia proficua e duratura tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Puglia tramite il suo Dipartimento. Tra questi elementi, occorre sottolineare, per esempio, come anche l'ultima versione della Misura nazionale (Reddito di Cittadinanza, in breve RdC) abbia introdotto l'obbligatorietà per i destinatari di sottoscrivere un Patto di inclusione sociale attiva e, all'articolo 4, comma 15, del Decreto-legge 4/2019, l'obbligo di offrire la propria disponibilità per la partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività (PUC) a titolarità dei Comuni, da svolgersi presso il Comune di residenza.

Proprio tale tipologia di prestazione presenta evidenti analogie con quanto previsto nel Reddito di Dignità:

- 1) i beneficiari RdC sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (PUC) nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16;
- 2) i Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare anche in gestione associata a livello di Ambito territoriale, eventualmente in collaborazione con altri soggetti;
- 3) i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari, perché in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l'impiego o presso il Servizio sociale del Comune;
- 4) i PUC rappresentano un'occasione per la collettività, perché i PUC dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti;
- 5) in nessun caso le attività in esso svolte potranno essere sostitutive di quelle ordinarie né saranno in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo.

La coincidenza ormai piena dei tratti distintivi prima richiamati tra Misura nazionale (RdC) e Misura regionale (ReD) consente di asseverare come assioma di partenza, il Reddito di Cittadinanza come benchmark di riferimento per la individuazione di una unità di costo standard della Regione, in

conformità con quanto compulsato dall'art. 67, c. 5, lett. a) Regolamento (UE) 1303/2013.

In base agli ultimi dati disponibili dell'Osservatorio statistico sul Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza, riferiti al primo anno di attuazione della Misura nazionale, da aprile 2019 a marzo 2020 (cfr. tavola 2 di pagina 19 dell'Osservatorio Statistico Nazionale sul Reddito/Pensione di Cittadinanza), in Puglia l'importo medio mensile del Reddito di Cittadinanza erogato per ogni famiglia ammonta ad € 557,06, conferito a fronte di un impegno che, per la parte più affine al tirocinio di inclusione che coincide con i cosiddetti PUC, sopra descritti, varia, come detto, da 8 a 16 ore settimanali.

Fatte queste premesse che sono sostanziali e osservati le fonti e, quindi, possibile stimare il costo orario nazionale, al suo valore minimo possibile (considerando cioè il massimo delle ore settimanali contemplate, pari a 16) in € 8,03, secondo l'applicazione della seguente formula:

$$\text{Costo orario medio RDC} = \frac{557,06 * 12}{16 * 52} = 8,03$$

dove: 557,06 è l'importo medio mensile del RDC; 12 sono i mesi di attivazione del RDC; 16 sono il numero di ore settimanali; 52 sono le settimane dell'anno.

Sul fronte regionale, anche al fine di poter affrontare una base per il calcolo del costo standard, è necessario analizzare la natura dell'art. 6 della L.R. n. 3/2016, "Determinazione dell'importo della misura di sostegno al reddito", dispone che, fermi restando i criteri di determinazione del beneficio economico del SIA di cui all'articolo 1, comma 386, della L. 208/2015, che sono definiti con il decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della medesima legge, la misura non potrà superare l'importo di euro 600 erogabile per un nucleo familiare con cinque componenti. Nel caso dell'attivazione di percorsi di tirocinio finalizzati all'inclusione sociale la legge istitutiva del ReD rimanda all'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 14 (modificativa della norma in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro, ex L.R. n. 23/2013).

La disposizione presa in esame, dispone che *"Per l'attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto a una indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all'importo mensile di euro 450, al lordo delle ritenute di legge, ovvero un'indennità che costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, che è determinata in misura proporzionale al numero di ore di impegno presso un cantiere di cittadinanza, di cui all'articolo 15 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37"*.

Dallo studio delle fonti più autorevoli, ed in virtù di quanto sinora esposto, è possibile tracciare l'Unità di Costo Standard Mensile dell'indennità economica regionale sulla base del numero di ore mensili di impegno del cittadino (e del suo nucleo familiare), sulla base di quanto declinato all'interno del programma definito nel Patto di inclusione previsto dalla Legge regionale. Questo consentirà di armonizzare la procedura regionale con quella nazionale e, quindi, applicare come base di calcolo lo stesso costo orario stimato per la Misura nazionale, sicuramente come base più aggiornata.

A conferma dell'affidabilità del calcolo da dimostrare e per completezza di analisi, l'importo appare coerente, anche, comparando le due Misure considerate (nazionale e regionale) con un'altra Misura nazionale, molto simile per tipologia di destinatari e di prestazione: l'Assegno per i lavoratori socialmente utili di cui al D.Lgs. 81/2000. Tale assegno prevede un impegno di 20 ore settimanali a fronte di una indennità economica che la circolare INPS n. 20 del 10/02/2020 ha rivalutato per il 2020

a € 595,93/mese.

Per affinare l'informazione summenzionata, se si effettua la media delle indennità mensili, nonché delle ore di attivazione, previste dalle due misure nazionali (RDC ed ASU) si arriva alla determinazione del seguente importo orario:

$$\text{Importo orario medio mis. nazionali} = \frac{(557,06 + 595,93)/2}{\left(\frac{16 + 20}{2}\right) * 4} = 8,00$$

dove: 557,06 è l'importo medio mensile del RDC, 595,93 è l'importo mensile dell'ASU; 16 sono il numero di ore settimanali del RDC, 20 sono il numero di ore settimanali dell'ASU; il divisore 2 è utilizzato per ricondurre a media; il moltiplicatore 4 per ricondurre le ore a base mensile.

Ai fini della determinazione del costo standard mensile di cui ci si era prefissati l'individuazione, in questa sede appare congruo, utilizzare il parametro di € 8/h per un numero di ore medio mensile d'impegno pari a n. 62,5, che consente di definire una indennità economica di attivazione di € 500,00/mese per 12 mensilità.

$$\text{Unità di Costo Standard Mensile di RED} = 8 \text{ €} * 62,5 \text{ h} = 500 \text{ €}$$

dove: 8 € è il costo orario medio delle misure nazionali; 62,5 è il monte ore mensile d'impegno e 500€ l'ammontare mensile dell'indennità di attivazione.

Come di seguito indicato, avendo adottato un coefficiente oggettivo, giusto, equo e verificabile, così' come suggerito nel Regolamento UE 1303/2013, che coincide con il monte ore d'impegno che il cittadino destinatario finale svolge all'interno del programma definito nel Patto di inclusione sociale attiva, per una opportuna semplificazione amministrativa dei registri di attività in ordine al numero di ore da svolgere del destinatario finale e al fine di ottenere una semplificazione amministrativa e di calcolo si ritiene opportuno suggerire di arrotondare le ore mensili a n. 62, definendo l'Unità di costo standard del ReD regionale pari ad un impegno mensile di n. 62 ore, mantenendo inalterato l'importo complessivo di 500 €.

Identificazione degli out-put connessi alla politica attiva del Reddito di Dignità

In linea con quanto previsto dall'art. 67, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento (UE) n.1303/2013, il metodo di calcolo utilizzato per la definizione del costo standard, è pertanto:

- basato sull'analisi di informazioni oggettive
- giusto, equo e verificabile.

Ciò in ragione della base metodologica adottata, fondata su output prestabiliti ed osservabili, che coincidono con l'ora di impegno che il cittadino destinatario finale (e il suo nucleo familiare) svolge all'interno del programma definito nel Patto di inclusione sociale attiva.

Tale parametro dovrà assumere le seguenti caratteristiche:

- A. rientrare, al netto degli eventuali casi di assenza giustificata, sospensione del Patto e possibilità di recupero previsti dalla normativa regionale vigente e da eventuali successivi atti regolatori della Sezione regionale competente, nel minimo mensile qui definito (62 ore/mese per un totale pari a 744 ore/anno);
- B. essere computata per prestazioni e attività previste nella normativa regionale vigente e da eventuali atti regolatori (anche successivi) della Sezione regionale competente;
- C. essere computata, al fine di garantire la piena ammissibilità della spesa e l'espletamento dei poteri di

verifica e controllo, in ossequio al principio di tracciabilità, mediante registri attività che siano:

- 4) organizzati su base oraria per mese di vigenza del Patto;
- 5) sottoscritti dal cittadino destinatario finale e da almeno un referente del caso alle dipendenze (dirette e/o indirette) dell'Ente Pubblico titolare della presa in carico (a titolo di esempio: il R.u.p. del Reddito di Dignità di Ambito territoriale, il *case manager* del Comune di competenza, il tutor aziendale del soggetto ospitante in caso di tirocinio e forme similari, il referente del caso di enti ed organizzazioni titolari di affidamento di prestazioni e servizi, ecc.).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 272 del REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Artt. 67 e 68 REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Decreto interministeriale del 26 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016;
- Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019;
- Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017;
- Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81: "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2000.
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) [Commissione europea – Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione – Versione di settembre 2014] – EGESIF_14-0017
- Legge Regionale n. 3 del 14 marzo 2016 "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 15 marzo 2016;
- Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016: "Legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 recante la disciplina del "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva". Regolamento attuativo della legge regionale, ai sensi dell'art. 44 della l.r. n. 7/2004 come modificato dalla l.r. n. 44/2014", pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 23 giugno 2016;
- Regolamento Regionale n.2 del 19 febbraio 2018:"Regolamento regionale di modifica del Reg. N.8/2016 attuativo della legge regionale n. 3/2016"



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI
SOCIALI**

**ALLEGATO 2
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Il presente allegato si compone di n. 05 pagine inclusa la presente copertina

**Il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva
e innovazione delle reti sociali
Ing. Vito Bavaro**



BAVARO VITO
REGIONE
PUGLIA/000000000
Dirigente
18.06.2020 09:19:53
UTC

Codice CIFRA: PRI/DEL/2020/00024

**REGIONE
PUGLIA****PUGLIA
FESR-FSE
2014/2020**

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO
all'Accordo di collaborazione tra
la Regione Puglia e Ambiti territoriali
(ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.)

La **Regione Puglia**, di seguito 'Regione', rappresentata da _____ nato a _____ il _____, c.f. _____, in qualità di Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali, giusta DGR n. ____/____, domiciliato per la carica presso la sede della Sezione in, Bari, Via Gentile n. 52

E

Il **Comune** di _____ in qualità di **Comune capofila dell'Ambito territoriale** di _____ oppure Il **Consorzio** di _____ in qualità di **soggetto deputato alla gestione delle politiche di welfare per conto dell'Ambito territoriale** di _____ (di seguito **Ambito**), con sede legale in _____, alla via _____, n. _____ - P.IVA/c.f. _____, nella persona del legale rappresentante p.t. _____, nato a _____ (____) il ____/____/____ - C.F. _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in _____;

in data _____ hanno proceduto alla sottoscrizione dell'Accordo tra Regione Puglia e Ambito territoriale di _____ per la gestione della misura del Reddito di Dignità 3.0 II edizione.

Con il presente atto convengono di apportare le seguenti modifiche al testo dell'Accordo, mediante la sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo:

Art. 1**Modifica dell'art. 3 dell'Accordo**

L'art. 3 dell'Accordo, come richiamato in premessa, è modificato e sostituito come segue:

La Regione si impegna a:

- a) garantire il coordinamento operativo del progetto che sarà condotto nell'ambito del presente accordo, nonché a rendere disponibili tutti i documenti, i dati e le informazioni che saranno ritenute necessarie al raggiungimento dell'obiettivo, assicurare la disponibilità e la collaborazione delle strutture tecniche della Sezione Inclusione sociale attiva per la realizzazione delle attività di cui al presente accordo;
- b) definire l'ammontare del contributo economico da assegnare ai cittadini (ed ai nuclei familiari) beneficiari della misura, attraverso successivo e specifico atto;
- c) adottare i criteri di selezione dei destinatari finali, disponendo i termini temporali di presentazione delle istanze di candidatura e le modalità di presentazione delle istanze, secondo quanto contenuto nella scheda-progetto allegata all'accordo e nel successivo "Avviso ai cittadini";
- d) definire il riparto delle risorse disponibili tra gli Ambiti Territoriali, ivi incluse quelle destinate per le attività trasversali e di sistema e per le azioni di supporto specialistico, affiancamento e tutoraggio personalizzato;
- e) mettere a disposizione la piattaforma telematica, realizzata dalla propria società in house InnovaPuglia S.p.A. per la gestione di tutte le fasi dell'Avviso e della attuazione della misura;
- f) definire e rendere disponibili tutti gli strumenti di monitoraggio e gestione della fase di presa in carico dei cittadini beneficiari della misura;
- g) erogare le risorse agli Ambiti per le attività trasversali e di sistema e per le azioni di supporto specialistico, affiancamento e tutoraggio personalizzato;
- h) erogare, sulla base delle autorizzazioni di pagamento degli ambiti, l'indennità economica di attivazione mensile ai destinatari della misura in un'ottica di omogeneizzazione e standardizzazione delle procedure;
- i) definire con appositi atti e linee guida operative le modalità attuative della misura ReD.

L' Ambito territoriale si impegna a:

- a) assicurare l'attività istruttoria di valutazione delle istanze per l'ammissione alla misura Red e ad approvare gli atti di ammissione dei beneficiari alla misura;
- b) prendere in carico i soggetti ammessi e sottoscrivere con gli stessi il Patto per l'inclusione sociale attiva;
- c) garantire l'attivazione degli interventi previsti nel Patto di Inclusione, svolgendo una costante azione di verifica e monitoraggio;
- d) attuare i controlli previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati in tutte le fasi del procedimento;

- e) definire, con i soggetti che ospitano i percorsi di tirocinio e i progetti di sussidiarietà, apposite "Convenzioni", con le modalità consentite dalle norme vigenti;
- f) disporre, previa verifica dei presupposti formali e sostanziali, l'autorizzazione al pagamento mensile dell'indennità economica di attivazione;
- g) inserire puntualmente e tempestivamente nella piattaforma telematica sviluppata per la gestione dell'Avviso e della attuazione della misura tutte le informazioni e gli atti richiesti;
- h) assicurare la rendicontazione delle attività e delle spese in accordo ai regolamenti ed alle direttive comunitarie, alle normative nazionali e regionali applicabili ed alle specifiche procedure del POR Puglia 2014/2020 secondo le linee guida operative della Regione Puglia;
- i) provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo nella parte di competenza dell'Ambito Territoriale Sociale, che sarà reso pubblico mediante pubblicazione nella piattaforma telematica di gestione della misura;
- j) assicurare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, il rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di concorrenza e per l'affidamento dei servizi, oltre alle normative nazionali e regionali nelle materie di rilievo, nel pieno rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ove applicabile;
- k) garantire l'applicazione della vigente normativa UE in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari;
- l) rispettare le disposizioni di legge in materia di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sul POR Puglia 2014/2020;
- m) assicurare il rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
- n) applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale 20/6/2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- o) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale 26/10/2006, n. 28, e ss.mm.ii., in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- p) provvedere alla registrazione delle informazioni relative ai destinatari della misura nel sistema MIR 2014-2020, secondo la tassonomia del sistema, nonché all'aggiornamento delle informazioni di avanzamento fisico e finanziario della misura, ed alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIR 2014-2020, reso disponibile dalla Regione;
- q) ottemperare alle richieste periodiche di dati ed informazioni (monitoraggi, report, relazioni, ecc.) avanzate dalla Regione sullo stato di avanzamento della misura;
- r) conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione finanziata per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per ogni azione di verifica e controllo.

Art.2**Modifica dell'art. 4 dell'Accordo**

Le parti indicate alle lettere b) e c) dell'art. 4 sono modificate e sostituite come segue:

- a. pagamento da parte degli Ambiti territoriali delle spese trasversali da sostenere per la gestione della misura e l'attivazione dei patti di inclusione (in maniera esemplificativa e non assolutamente esaustiva si tratta di oneri assicurativi derivanti dall'attivazione dei percorsi, DPI, spese di supporto tecnico per le fasi di gestione della misura, ecc.) in misura non superiore al 5% dell'intera dotazione assegnata per la realizzazione del presente accordo e secondo le linee guida della Regione Puglia in materia di ammissibilità e rendicontazione delle spese sostenute;
- b. pagamento da parte degli Ambiti territoriali delle citate azioni di supporto specialistico e di tutoraggio realizzate da parte di soggetti del terzo settore, a vantaggio dei beneficiari finali della misura, per come descritte nella scheda-progetto allegata e secondo apposite Linee guida operative della Regione, nella misura massima di 1,00 € per abitante residente nel territorio dell'Ambito.

Art. 3**Validità e rinvio**

Il presente Atto aggiuntivo è parte integrante e inscindibile dello schema di Accordo richiamato in premessa ed avrà quindi validità coincidente con l'Accordo generale. Per tutto quanto non espressamente specificato/modificato con il presente Atto, si rinvia a quanto già approvato nell'Accordo generale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, ____/____/2020

PER LA REGIONE PUGLIA

PER L'AMBITO TERRITORIALE
